



**POR MOLISE**

FESR FSE 2014-2020

*in volo verso il futuro*



**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

*Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020  
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise*

# Le Spese Ammissibili sui Programmi Operativi (1)



# Obiettivi

Fornire ai partecipanti un quadro chiaro dei Criteri Generali di Ammissibilità delle Spese nella Programmazione 2014 - 2020

partendo dall'esame delle principali tematiche in materia

alla luce degli articoli da 65 a 71 del Regolamento Generale n. 1303 del 2013

# Argomenti



Criteri Generali sull'Ammissibilità delle Spese

Forme di Sostegno: differenti tipologie

Definizione di Operazione e di Beneficiario

Costi non Ammissibili

Stabilità delle Operazioni

# Terminologia dei Fondi 2014 - 2020 (1)

- **Fondi** = Fondo di Coesione, FESR, FSE
- **Fondi Strutturali** = FESR, FSE
- **Fondi SIE** – Fondi Strutturali e di Investimento Europei = Fondo di Coesione, FESR, FSE, FEASR, FEAMP

# Terminologia dei Fondi 2014 - 2020 (2)

- **FESR** = Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- **FSE** = Fondo Sociale Europeo
- **FEASR** = Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
- **FEAMP** = Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

# Criteri Generali (1)

- L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali: D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 Marzo 2018
- fatte salve norme specifiche previste nel Regolamento Generale n. 1303 del 2013, in particolare agli articoli da 65 a 71
- oppure da norme specifiche di ciascun Fondo

# Criteria Generali (2)

- Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento 1303 del 2013, **il D.P.R. 22 del 2018** definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il Periodo di Programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso Regolamento 1303 del 2013 e dai Regolamenti di seguito elencati:
  - a) regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;
  - b) regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;
  - c) regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;
  - d) regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;
  - e) regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;
  - f) Regolamenti Delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014, e (UE) n. 1516/2015, nonché Regolamenti di Esecuzione della Commissione

# Criteria Generali (3)

- Le norme sull'ammissibilità delle spese del D.P.R. 22 del 2018 si applicano anche ai **Programmi di Azione e Coesione complementari** alla Programmazione Europea 2014 - 2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla Delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015
- Le spese ammissibili, nel caso di **Aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi **Regolamenti di Esenzione**, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai singoli Regolamenti specifici del Fondi SIE



# Criteri Generali (4)

- Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal **D.P.R. 22 del 2018** si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei **Programmi dell'Obiettivo CTE** - Cooperazione Territoriale Europea (FESR), sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:
  - a) Regolamento Delegato (UE) n. 481 del 2014 della Commissione, che integra il Regolamento n. 1299 del 2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione
  - b) Regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma di Cooperazione Territoriale Europea

## **Criteri Generali (5)**

- Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del Programma alla Commissione (o il 1° gennaio 2014, se anteriore), e il 31 dicembre 2023
- Quanto sopra ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento Generale, e dell'articolo 3 del D.P.R. 22 del 2018

## Criteria Generali (6)

- La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata ad un Programma Operativo è ammissibile solo a decorrere dalla data di **presentazione della richiesta di modifica** alla Commissione Europea oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, del Regolamento n. 1303 del 2013, a decorrere dalla data di **entrata in vigore della decisione** che modifica il Programma Operativo

# Criteri Generali (7)

- Non sono selezionati per il sostegno dei Fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine, o completamente attuate, prima che la domanda di finanziamento nell'ambito di un Programma Operativo **sia presentata dal beneficiario** all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, par. 6, R.G.)
- **L'Autorità di Gestione**, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del Regolamento 1303 del 2013 è un'autorità pubblica, o un organismo pubblico nazionale regionale o locale, oppure un organismo privato

## Criteria Generali (8)

- Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi SIE, oppure da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la **voce di spesa** indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei Fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma

# Definizione di Operazione

- “Operazione” è **un progetto, un contratto, un'azione**, oppure **un gruppo** di progetti selezionati dalla Autorità di Gestione del Programma Operativo, e sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più **priorità** correlate
- Nel contesto degli **Strumenti Finanziari**, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un Programma agli Strumenti Finanziari, e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali Strumenti Finanziari

# Definizione di Beneficiario (1)

- Beneficiario è un **organismo pubblico o privato** e, solo ai fini del Regolamento FEASR e del Regolamento FEAMP, **una persona fisica**, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni  
(testo ora **modificato** dal Regolamento Omnibus)
- Nel quadro dei regimi di **Aiuti di Stato**, il beneficiario è **l'organismo che riceve l'aiuto**
- Fonte normativa: art. 2, punto 10, e art. 63, par. 1, del Regolamento n. 1303 del 2013 recante Disposizioni Comuni sui Fondi SIE

# Definizione di Beneficiario (2)

- Nel quadro degli **Strumenti Finanziari**, il beneficiario è l'organismo che attua lo Strumento Finanziario, ovvero, se del caso, il Fondo di Fondi
- In relazione ad operazioni di **Partenariato Pubblico Privato** un beneficiario può essere:
  - a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione
  - b) un organismo di diritto privato di uno Stato Membro (ossia il "partner privato") che è stato, o deve essere, selezionato per l'esecuzione dell'operazione



# Forme di Sostegno (1)

- I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma:
- **sovvenzioni**
- **assistenza rimborsabile**
- **premi**
- **strumenti finanziari**
- oppure una combinazione degli stessi
  
- Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i 5 requisiti di carattere generale di seguito elencati:

# Forme di Sostegno (2)

- 1) **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile
- 2) **effettivamente sostenuta** dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno relative alle **Opzioni Semplificate dei Costi**, di cui agli articoli 67, 68, 68 bis, 68 ter del Reg. Generale

# Forme di Sostegno (3)

- 3) sostenuta nel **periodo di ammissibilità** delle spese
- 4) **tracciabile**, ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata **Pista di Controllo** in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f), j), del Regolamento 480 del 2014  
[Eventuali pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di Gestione, e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento]
- 5) **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione

# Sovvenzioni ed Assistenza Rimborsabile (1)

- **Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile** possono assumere una delle seguenti forme:
  - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati (unitamente, se del caso, a contributi in natura ed ammortamenti), ossia i così detti "**costi reali**"
  - b) **tabelle standard** di costi unitari
  - c) **importi forfettari**
  - d) applicazione di un **tasso forfettario**, calcolato applicando una determinata percentuale ad una o più categorie di costo definite ex ante

# Sovvenzioni ed Assistenza Rimborsabile (2)

- Il Regolamento Omnibus n. 1046 del 2018 ha introdotto:
  - e) finanziamenti che **non sono collegati ai costi** delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle **condizioni** connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel **conseguimento degli obiettivi** dei Programmi di cui all'Atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis, art. 67, Reg. Generale
- Per questa forma di finanziamento, l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso

# Sovvenzioni ed Assistenza Rimborsabile (3)

- Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabili a determinate operazioni
- Le opzioni di sovvenzione si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre **diverse categorie di costi**, o se sono utilizzate per **progetti diversi** facenti parte di un'operazione, o per **fasi successive** di una stessa operazione

# Credito d'Imposta: art. 8 DPR 22/2018

- In caso di sostegno dei Fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
  - a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali
  - b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo
  - c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato
  - d) sono attivate, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione Europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari

# Esonero Contributivo: art. 9 DPR 22/2018

- In caso di sostegno dei Fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
  - a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali
  - b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo
  - c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato
  - d) sono attivate, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione Europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari



# Premi

- I premi sono disciplinati dagli articoli 206 e 207 del Regolamento 1046 del 2018 come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito ad un concorso, e costituiscono spese ammissibili (ex art. 7 D.P.R. 22 del 2018)
- La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni, e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai Regolamenti specifici di ciascun Fondo SIE
- I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno

# Strumenti Finanziari

- Il sostegno degli Strumenti Finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità
- Le spese sostenute nell'ambito di Strumenti Finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento Generale 1303 del 2013, articoli da 37 a 46, nonché delle norme in materia contenute nei Regolamenti specifici dei Fondi SIE, ed ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 22 del 2018

# Conferimento di Beni in natura (1)

- I conferimenti **in natura** sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei Fondi SIE e del Programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri (ai sensi dell'art. 69, par. 1, R.G. e art. 5, D.P.R. 22 del 2018):
  - a) il sostegno pubblico, a favore dell'operazione che comprende **contributi in natura**, non supera il totale delle spese ammissibili al termine della Operazione (esclusi i contributi in natura)

# Conferimento di Beni in natura (2)

- b) il valore attribuito ai contributi in natura non deve superare i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura devono **essere valutati e verificati in modo indipendente**
- In particolare, è necessario che il valore dei terreni o degli immobili sia certificato da un esperto qualificato ed indipendente, e non deve superare in generale i costi di mercato accettati

## Conferimento di Beni in natura (3)

- d) nel caso di contributi in natura sotto forma di **prestazione di lavoro non retribuita**, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso, e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente
- Combinato disposto dell'art. 69, par. 1, del Reg. Generale, e dell'art. 5 del D.P.R. 22 del 2018

# Spese di Ammortamento

- Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni (art. 69, par. 2, R.G. ed art. 6 del D.P.R. 22 del 2018):
  - a) che ciò sia consentito dalle **norme del Programma Operativo** in materia di ammissibilità delle spese
  - b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati
  - c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'Operazione
  - d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche

# Costi non ammissibili (1)

- Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE, e fatte salve le previsioni dei Regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a (ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 22 del 2018):
- multe
- penali
- ammende
- sanzioni pecuniarie
- deprezzamenti e passività
- interessi di mora
- commissioni per operazioni finanziarie
- perdite di cambio
- altri oneri meramente finanziari

## Costi non ammissibili (2)

- Inoltre, non sono ammissibili ad un contributo dei Fondi SIE i seguenti costi ai sensi dell'art. 69, par. 3, Regol. Generale:
- **gli interessi passivi**, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi, o di un bonifico sulla commissione di garanzia
- **l'Imposta sul Valore Aggiunto**, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA, ex articolo 69, parag. 3, lettera c) del Regolamento Generale



## Costi non ammissibili (3)

- l'acquisto di terreni non edificati per un **importo superiore al 10% della spesa totale** ammissibile dell'operazione considerata
- Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, **tale limite è aumentato al 15%**
- In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per **operazioni a tutela dell'ambiente**

# Costi ammissibili (1)

- Ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 22 del 2018, l'**IVA** realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile soltanto se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento
- Costituisce spesa ammissibile **l'imposta di registro**, in quanto afferente a un'operazione
- Ogni altro **tributo** od **onere fiscale, previdenziale** ed **assicurativo** per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché le somme siano direttamente afferenti a dette operazioni

## Costi ammissibili (2)

- Sono ammissibili le spese per **consulenze** legali, gli oneri e le spese di **contenzioso** anche non giudiziale, le parcelle **notarili** e le spese relative a **perizie** tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione, ovvero, nel caso delle **spese per contabilità o audit**, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione
- Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più **conti bancari**, le spese ad essi afferenti sono ammissibili

## Costi ammissibili (3)

- **Le spese per garanzie** fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione
- Nel caso di Sovvenzioni Globali, **gli interessi debitori** pagati dall'**Organismo Intermediario** designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, sono ammissibili, **previa detrazione** degli interessi creditori percepiti sugli acconti

## Costi ammissibili (4)

- Nell'ambito degli interventi di Fondo Sociale Europeo, sono ammissibili le spese relative agli **interventi di politica attiva**, e la connessa **indennità di partecipazione** a favore dei destinatari
- Inoltre, sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del **Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale**, di cui allo articolo 22 del Regolamento n. 1299 del 2013

## Costi ammissibili (5)

- Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.P.R. 22 del 2018, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sostenere le **inottemperanze contributive** di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile
- Ma limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del Programma, e senza pregiudizio per l'**azione di responsabilità** nei confronti dei soggetti inadempienti

# Ammissibilità delle Operazioni a seconda dell'Ubicazione (1)

- Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 22 del 2018, che richiama l'art. 70 del Reg. Generale, le operazioni sostenute dai Fondi SIE sono di norma **ubicate nell'area del Programma Operativo** [ora con modifiche del Regolamento Omnibus]
- **Sono fatte salve le seguenti deroghe:**
- L'Autorità di Gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del Programma, ma sempre all'interno dell'Unione Europea, purché siano **soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

# Ammissibilità delle Operazioni a seconda dell'Ubicazione (2)

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del Programma Operativo
- b) l'importo complessivo destinato dal Programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma **non supera il 15%** del sostegno del Fondo di Coesione, del FESR, del FEAMP a livello di priorità, o **il 5%** del sostegno del FEASR a livello di Prog. Operat.
- c) il Comitato di Sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione, o al tipo di operazioni interessate
- d) le autorità responsabili del Programma nell'ambito del quale viene finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali Autorità per quanto concerne la gestione, il controllo, l'audit, o stipulano accordi con Autorità nell'area in cui si svolge l'operazione per lo svolgimento di tali attività



# Ammissibilità delle Operazioni a seconda dell'Ubicazione (3)

- Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione Europea, per operazioni a vantaggio dell'area del programma, nel rispetto degli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione
- I Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea hanno regole specifiche
- **Le operazioni cofinanziate dal FSE sono ubicate soltanto nell'area del Programma Operativo**

# Stabilità delle Operazioni (1)

- Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi SIE è **revocato e va rimborsato, se entro cinque anni** dal pagamento finale al beneficiario, o entro il termine stabilito nella normativa sugli Aiuti di Stato (ove applicabile), si verifichi quanto segue:
  - a) cessazione, o rilocalizzazione, di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura, che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico

# Stabilità delle Operazioni (2)

- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari
- Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato Membro in **proporzione** al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti
- Gli Stati Membri possono ridurre il limite temporale a **tre anni**, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle **PMI**

# Stabilità delle Operazioni (3)

- L'art. 4, comma 7, D.P.R. 22 del 2018 con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, **lettere b) e c)**
- all'art. 109, par. 1, del Reg. 1303 del 2013: “i pagamenti al beneficiario di un Piano d’Azione Comune si basano su **importi forfettari o tabelle standard di costi unitari**”
- all'articolo 14 del Regolamento FSE n. 1304 del 2013
- stabilisce che l'Autorità di Gestione può prevedere, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, di cui all'art. 67, par. 6, Reg. Generale, **meccanismi di riduzione del contributo**, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti, o nel caso in cui vengano **riscontrati inadempimenti** delle disposizioni di riferimento, **nel rispetto del principio di proporzionalità**

# Stabilità delle Operazioni (4)

- Nel caso di un'operazione che preveda un investimento produttivo, il contributo fornito dai Fondi SIE è revocato e va rimborsato, **se entro dieci anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta **a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI**
- Qualora il contributo fornito dai Fondi SIE assuma la forma di **Aiuto di Stato**, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di Aiuti di Stato

# Stabilità delle Operazioni (5)

- Nel caso di operazioni sostenute dal FSE, e di operazioni sostenute da altri Fondi SIE, che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi
- il contributo del Fondo è **revocato e va rimborsato, soltanto quando** le operazioni sono soggette ad un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di Aiuti di Stato
- e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme

# Stabilità delle Operazioni (6)

- Le regole sopra indicate non si applicano ai contributi forniti a/o da **Strumenti Finanziari**
- Non si applicano anche al **Leasing** ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera b), Reg. 1305 del 2013 [novità Reg. Omnibus]
- Non si applicano ad operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un **fallimento non fraudolento**
- Ai sensi dell'art. 21, D.P.R. 22 del 2018, che richiama l'articolo 71 del Regolamento Generale

# Definizione di PMI (1)

- La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle **Medie Imprese** (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro
- Nella categoria delle PMI si definisce **Piccola Impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro
- Nella categoria delle PMI si definisce **Microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro



Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Medie imprese	< 250	≤ 50 milioni di euro	≤ 43 milioni di euro
Piccole imprese	< 50	≤ 10 milioni di euro	≤ 10 milioni di euro
Microimprese	< 10	≤ 2 milioni di euro	≤ 2 milioni di euro

# Definizione di PMI (2)

## Calcolo del Fatturato

- I dati impiegati per calcolare gli occupati e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua
- Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette
- Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constatata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli occupati o le soglie finanziarie sopra indicate, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo **superamento avviene per due esercizi consecutivi**

# Definizione di PMI (3)

## Calcolo degli Occupati

- Gli occupati effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA)
- ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno
- Gli apprendisti con contratto di apprendistato, o gli studenti con contratto di formazione **non** sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi
- La durata dei congedi di maternità o parentali **non è** contabilizzata

# Definizione di PMI (4)

## Calcolo degli Occupati

- Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA; gli effettivi sono composti:
  - a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa
  - b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa
  - c) dai proprietari gestori
  - d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti

# Definizione di Impresa Autonoma (1)

- Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata, oppure come impresa collegata
- Si definiscono “**imprese associate**” tutte le imprese non identificabili come “imprese collegate” e tra le quali esiste la seguente relazione:
  - un'impresa a monte detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle)

# Definizione di Impresa Autonoma (2)

- Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale
- autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti

# Definizione di Impresa Autonoma (3)

- Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti (segue):
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 Euro

# Definizione di Impresa Collegata (1)

- Si definiscono "**imprese collegate**" le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima



# Definizione di Impresa Collegata (2)

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima
- Sussiste una presunzione "juris tantum" che non vi sia influenza dominante, qualora le categorie di investitori sopra indicati non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci

# Dichiarazione relativa allo Status di PMI (1)

- Salvo i casi sopra descritti, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente
- Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata, collegata, nonché i dati relativi alle soglie sopra indicate

# Dichiarazione relativa allo Status di PMI (2)

- Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche
- La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie

# Grazie per l'attenzione

**Avv. Vito Vacca**